



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 362

Riattivazione Piani di Zona (collegato al Disegno di Legge regionale 20 febbraio, n. 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020")

Presentato da:

SACCO SEAN (primo firmatario) 02/07/2020, BERTOLA GIORGIO 02/07/2020, FREDIANI FRANCESCA 02/07/2020

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 02/07/2020

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

OGGETTO: Riattivazione Piani di Zona (*collegato al Disegno di Legge regionale 20 febbraio, n. 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020"*)

Premesso che:

i cosiddetti “piani di zona” sono stati istituiti dalla legge quadro n° 328 dell’8 novembre 2000 nella quale viene adottato il metodo della pianificazione al fine di disegnare e strutturare il servizio integrato di interventi e servizi sociali, per definirne i livelli essenziali, e assicurarne la fruizione alle persone, alle famiglie, per valorizzare gli apporti che tutti gli attori coinvolti e individuati dall’articolo 1 esplicitati nei commi della predetta norma, possano fornire (dal comma 4 in poi); la norma ha individuato alcuni strumenti per accompagnare e favorire l'intero processo, a livello nazionale, regionale e locale, nell'ambito territoriale determinato dalle singole regioni, all'interno del quale deve avvenire l'esercizio associato delle funzioni sociali, da parte dei comuni.

il Piano di Zona è quindi lo strumento territoriale individuato che ha favorito, in prima battuta, il potenziamento la messa in rete di interventi e servizi poi, in modo che siano andati a “sistema” sul fabbisogno esplicitato nei quali sia stato possibile replicare azioni virtuose e correggere quelle duplicate o non abbastanza efficaci/efficienti

Considerato che:

L'art. 19 quello effettivamente istitutivo dei PdZ ne definisce significati, contenuti, funzioni strategiche, modalità di approvazione dello strumento e individua i soggetti che devono essere coinvolti per attuare loro 4 finalità specifiche:

- formazione di sistemi locali di interventi fondati su servizi e prestazioni, che devono rispondere a criteri di efficacia, efficienza, unitarietà, complementarietà, flessibilità, con l'invito a valorizzare tutte le forme di solidarietà presenti nell'ambito territoriale
- qualificazione della spesa e attivazione di risorse frutto della concertazione a livello locale.
- definizione di riparto della spesa tra comuni dell'ambito territoriale, l'ASL, gli altri soggetti firmatari dell'accordo di programma, con il quale si adotta formalmente il PdZ;
- definizione di iniziative di formazione e aggiornamento.

Considerato ancora che

i Piani di Zona hanno svolto la funzione assolutamente irrinunciabile di pianificazione, orientando tutti gli attori ad ottenere risultati attraverso processi e protocolli condivisi e il Piemonte ha recepito la loro istituzione con gli articoli 17 e 19 della legge regionale 1/2004.

La norma nazionale, nella legge 191 del 23 dicembre 2009 . 2, comma 186, lettera e) elimina i consorzi di funzioni tra gli enti locali e ha determinato la necessità di mettere in pausa la programmazione dei PdZ in attesa degli sviluppi istituzionali degli enti Gestori che il Piemonte ha peraltro mantenuto (tranne lo scioglimento di uno nell'area torinese per poi essere ricostituito in una gestione consortile dei Servizi) .

La Giunta regionale con D.G.R. 5 dicembre 2011, n. 27-3050 ha sospeso il termine per la predisposizione e approvazione del PdZ pertanto ritenuto opportuno continuare con la sospensione del termine previsto dalla D.G.R. 20 settembre 2010, n. 8-624, per l'approvazione fissata al 31 dicembre 2011.

Valutato che:

in Piemonte ad oggi, il Piano di Zona rimane tuttora irrisolto nella questione delle modalità con cui realizzare l'esercizio associato della funzione, fondamentale della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni;

ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa, dall'altra l'articolo 14, comma 31-ter del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, il legislatore comunque stabilisce che tutte le funzioni fondamentali dei comuni, compresa la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni, debbano essere obbligatoriamente gestite, da parte dei piccoli comuni, mediante convenzione o unione.(infatti al posto dei consorzi sciolti sono nate unioni dei comuni con la gestione associata dei servizi socioassistenziali es. Cisp –Unione dei Comuni Nord Est)

Il Consiglio regionale impegna la giunta

Affinché:

- Vengano ripristinati i Piani di Zona ai sensi della normativa tutt'ora vigente
- Vengano quindi ripristinati tutti i percorsi di programmazione previsti dagli stessi.